



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

---

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”

**CRISI DI IMPRESA E COVID-19**  
**Profili giuridici**

**Prof.ssa Erika Giorgini**  
[erika.giorgini@univpm.it](mailto:erika.giorgini@univpm.it)

Maggio 2020 - [www.univpm.it](http://www.univpm.it)

## LE FONTI DEL DIRITTO

È fonte del diritto ogni atto o fatto idoneo a costituire, modificare o estinguere norme giuridiche

Le fonti del diritto sono previste dalle c.d. “**Preleggi**” al codice civile.

→ **Art. 1:** *sono fonti del diritto **le leggi, i regolamenti, gli usi.***

### ➤ FONTI DI PRODUZIONE

*atti o fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche*

### ➤ FONTI DI COGNIZIONE

*strumenti attraverso i quali conoscere le fonti di produzione*

## FONTI ATTO – FONTI FATTO

- **Fonti-atto:** è l'espressione di volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche

➔ **Tipicità** delle fonti-atto.

- **Fonti-fatto:** tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento



## LE FONTI DEL DIRITTO SONO ORDINATE IN SENSO GERARCHICO

- **FONTI COSTITUZIONALI:** Costituzione e leggi costituzionali
- **FONTI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI:** Atti normativi dell'Unione europea, Trattati internazionali
- **FONTI PRIMARIE:** Leggi ordinarie statali, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativi, leggi regionali
- **FONTI SECONDARIE:** Regolamenti amministrativi
- **FONTI TERZIARIE:** Usi e consuetudini

**PLURALITÀ DELLE FONTI MA UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO**

## COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

- **La Costituzione** rappresenta il **vertice della gerarchia delle fonti**
- **Potere Costituente e potere costituito**
- **Leggi costituzionali: *procedimento***

La disciplina per l'approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138):

- ❖ ***due deliberazioni successive a distanza di tre mesi per ogni ramo del Parlamento***

➡ nella prima l'approvazione è a maggioranza relativa,

➡ nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, e almeno i 2/3 per evitare l'eventuale referendum costituzionale che può essere chiesto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla G.U., da: **500.000 elettori o 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera**. Per tale referendum ***non è previsto il raggiungimento di un quorum strutturale.***

## Fonti primarie: LEGGE FORMALE ORDINARIA E ATTI CON FORZA DI LEGGE

- La **legge formale** è l'atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica (sia esso legge ordinaria o costituzionale).
- Gli **atti aventi forza di legge** sono gli atti normativi che non hanno la "forma" della legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata dalle Camere, essi costituiscono un'eccezione. Si tratta di:
  - ✓ **Decreti legislativi**
  - ✓ **Decreti legge**
  - ✓ **Decreti in caso di guerra**
  - ✓ **Decreti di attuazione dello Statuto**
  - ✓ **Referendum abrogativi**

Leggi formali ordinarie e atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le

**FONTI PRIMARIE** dell'ordinamento italiano





## L'ITER LEGISLATIVO ORDINARIO

Le fasi di cui si compone l'Iter legislativo sono:

- l'iniziativa legislativa
- la deliberazione delle camere
- la promulgazione della legge
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

## LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI

La **legge di delega** è la legge con cui il Parlamento delega al Governo le proprie funzioni legislative.

Il **decreto legislativo** è quell'atto avente forza di legge deliberato dal Governo previa acquisizione del potere legislativo tramite legge delega.

### → **Caratteristiche della legge-delega:**

- ❖ può essere conferita esclusivamente con legge formale
- ❖ può essere conferita soltanto all'intero Governo e non ai singoli ministri
- ❖ deve contenere delle indicazioni minime sulla materia (c.d. **contenuti necessari**)

### → **Procedimento del decreto legislativo:**

- ❖ proposta del ministro competente
- ❖ delibera del Consiglio dei ministri
- ❖ emanazione del Presidente della Repubblica

## LEGGI DELEGA E DECRETI LEGISLATIVI

Il **decreto legge** è un atto avente forza di legge, *adottabile “in casi straordinari di necessità e urgenza” che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione* sulla G.U. e *“perde di efficacia sin dall’inizio” se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni.*

Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato nella G.U.

*Il giorno della pubblicazione, il DL deve essere presentato alle Camere che, “anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni”.*

Attraverso tale presentazione, il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge il decreto.

## I REGOLAMENTI GOVERNATIVI

- ❖ **Atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi:** non si distinguono affatto dalle leggi ordinarie per contenuto o per importanza.
- ❖ **Fonti secondarie,** sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge.

### **Procedimento di emanazione di regolamenti governativi:**

- ✓ deliberati dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
- ✓ emanati con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR). L'atto, a questo punto è perfetto, ma non efficace: deve seguire il controllo di legittimità della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

### **Tipologia di regolamenti:**

- regolamenti di esecuzione delle leggi
- regolamenti di attuazione
- regolamenti indipendenti
- regolamenti di organizzazione
- regolamenti delegificati

## IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- ❖ provvedimento emanato, in forma di decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
- ❖ ha natura amministrativa
- ❖ **non ha forza di legge**
- ❖ **ha carattere di fonte normativa secondaria**
- ❖ non è soggetto ad alcuna conversione da parte del Parlamento

Non può essere sottoposto al controllo di conformità a Costituzione da parte della Corte costituzionale



## **FONTI PRIMARIE DI DISCIPLINA DELL'EMERGENZA COVID-19 ATTINENTI ALLA CRISI D'IMPRESA E ALLA LIQUIDITÀ**

- **Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27**
- **Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)**
- **Decreto legge 13 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio)**

## L'art. 29 del Decreto Rilancio come esempio paradigmatico del ruolo del giurista e della complessità interpretativa delle fonti

### **Art. 29 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

**1.** Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all'articolo 162- bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi sede legale e amministrativa in Italia, hanno accesso alle misure previste dal presente articolo, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni: a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 10 e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei

mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 10 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

**2.** Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 10 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni: a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è

intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

**3.** L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**4.** Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), di una o più società, come definite ai commi 1 e 2, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.

**5.** L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

**6.** I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

**7.** Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**8.** Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 19. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

**9.** Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**10.** Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a

sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate al comma 12 (di seguito “gli Strumenti Finanziari ”), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c) e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile.

**11.** La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllate (di seguito anche “il Gestore”).

**12.** Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima di quelli previsti dall’articolo 2467, cod. civ.

**13.** La società emittente assume l’impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di

finanziamenti dei soci; b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e di quanto previsto al comma 14.

**14.** Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli Strumenti Finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell'attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale e le altre finalità di cui al comma 86 dell'art. 1 della legge n. 169 del 2019.

**15.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e le condizioni di operatività di quanto previsto al comma 14, ivi inclusa la tipologia e ammontare degli investimenti ammissibili.

**16.** L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

**17.** Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 15, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 13 procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto.

**18.** Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a [\*] miliardi di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante [\*]. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. [Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo di [\*] euro.].

**19.** I benefici previsti ai commi 4, 5, 8 e 14, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui l’Emittente ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1407/2013, del Regolamento della Commissione n. 702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4, 5 e 6 secondo periodo, l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4, 5, 10 e 14, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società



ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea.

## Art. 106, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) – APPROVAZIONE DEI BILANCI

### COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE

- ❖ L'art. 2364, comma 2, c.c., applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo previsto dall'art. 2478-bis, comma 1, prevede che **l'assemblea ordinaria debba essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- ❖ L'art. 2364, comma 2, c.c., aggiunge che **lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni**, quando la società è tenuta a redigere **il bilancio consolidato** (stante la necessità di reperire le informazioni delle società incluse nel consolidamento) ovvero quando lo richiedono **particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società. **Gli amministratori devono evidenziare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione** che correda il bilancio.

## **COSA PREVEDE IL DECRETO CURA ITALIA**

- ❖ L'art. 106 del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto, in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- ❖ Il bilancio 2019 potrà quindi essere approvato entro il 29 giugno 2020 (in quanto il 28 giugno è domenica).
- ❖ Si tratta di un intervento normativo volto ad aiutare le società in un momento di serie difficoltà organizzative e di funzionamento degli organi interni connesse alla diffusione del Covid-19. Si consente, infatti, alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario.
- ❖ Anche le società il cui statuto non contiene alcuna clausola circa il differimento possono usufruire del termine più ampio di 180 giorni previsto dal Decreto Cura Italia.



- ❖ Gli amministratori non sono tenuti a motivare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione allegata al bilancio. L'organo amministrativo deputato a redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea non è tenuto a riunirsi in via preventiva per deliberare la proroga individuandone le motivazioni, in quanto il differimento è disposto ex lege.
- ❖ NB Nonostante la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee, la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020 del Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che nessuna modifica è stata apportata ai termini previsti per il deposito presso il Registro delle imprese dei bilanci e degli atti collegati, disciplinati dall'art. 2435 c.c. Di conseguenza, il termine di deposito rimane di 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

## Art. 106, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

### COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE

- ❖ • In base all'art. 2370, comma 4, c.c., lo statuto di s.p.a. può consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (es. Skype, Microsoft Teams etc.) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (es. via email).
- ❖ • È, pertanto, necessaria un'espressa previsione statutaria in tal senso.

### COSA PREVEDE IL DECRETO CURA ITALIA

- ❖ • Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, l'avviso di convocazione dell'assemblea può consentire, anche in deroga allo statuto, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, e l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

- ❖ Le società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- ❖ Si vuole, in tal modo, facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19, evitando il contatto fisico tra i soci e gli organi sociali.
- ❖ La norma riguarda le assemblee ordinarie o straordinarie di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici.
- ❖ Solo per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
- ❖ La possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di comunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza è consentita anche alle società il cui statuto tace sul punto.

## LOCAZIONI COMMERCIALI

Le locazioni commerciali subiscono pesantemente gli effetti dei provvedimenti emergenziali che dispongono la chiusura forzata delle attività produttive e la limitazione della libertà di circolazione delle persone.

### **COSA PREVEDONO I DECRETI?**

#### **MISURE ESECUTIVE E FISCALI NEL DECRETO CURA ITALIA E NEL DECRETO RILANCIO**

- ❖ Il Decreto Cura Italia (art. 103, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18) sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.
- ❖ Inoltre, il medesimo Decreto (art. 65) riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Non si attribuisce, per contro, il diritto di sospendere il pagamento del canone o di ridurlo unilateralmente.

- ❖ Il Decreto Rilancio del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicato in G.U.) prevede un nuovo credito d'imposta per la locazione di immobili non abitativi. Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio. L'agevolazione scende al 30% in caso di affitto d'azienda. Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato.
- ❖ Il credito d'imposta non appare idoneo a risolvere del tutto il problema dei costi che l'imprenditore è tenuto a sopportare senza poter svolgere la propria attività, in quanto presuppone, da parte del conduttore, l'esatta esecuzione dell'obbligazione di corrispondere il canone, con il futuro recupero di una parte della somma prestata.

Occorre, in ogni caso, bilanciare l'interesse del conduttore a non versare il canone a fronte di un godimento reso impossibile dai provvedimenti governativi con l'interesse del proprietario, rispetto al quale il canone di locazione può costituire una legittima (e in alcuni casi esclusiva) fonte di reddito.

In questa situazione di incertezza è auspicabile che il proprietario e il conduttore raggiungano un accordo stragiudiziale al fine di risolvere i contrasti e prevenire il contenzioso.

**Cosa accade se le parti non raggiungono un accordo? La pandemia e le misure governative possono considerarsi quali sopravvenienze che rendono impossibile o eccessivamente onerosa l'esecuzione del contratto di locazione?**

### **COSA PREVEDE IL DECRETO CURA ITALIA**

- ❖ L'art. 91, Decreto Cura Italia regola i c.dd. «inadempimenti emergenziali», prevedendo che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore».
- ❖ La norma non è applicabile alle locazioni commerciali, in quanto l'osservanza dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia non impedisce l'esecuzione della prestazione del conduttore consistente nel pagamento del canone (che, ad esempio, può essere corrisposto anche con l'ausilio di tecnologie informatiche).

## **POSSIBILI SOLUZIONI: ECCESSIVA ONEROSITÀ O IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE?**

- ❖ L'incidenza dell'emergenza Covid-19 e delle relative misure di contrasto non si atteggia a causa di eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Non si ravvisa una variazione del rapporto di valore tra la prestazione del locatore e la controprestazione del conduttore, per l'accrescimento dell'una o lo svilimento dell'altra.
- ❖ Diversamente, ricorre un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione da parte del conduttore, il quale non può godere dell'immobile locato per una causa di forza maggiore (le misure restrittive adottate dal Governo).



**L'impossibilità può assumere diverse sfaccettature...**

## **POSSIBILI SOLUZIONI: ECCESSIVA ONEROSITÀ O IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE?**

- ❖ L'incidenza dell'emergenza Covid-19 e delle relative misure di contrasto non si atteggia a causa di eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Non si ravvisa una variazione del rapporto di valore tra la prestazione del locatore e la controprestazione del conduttore, per l'accrescimento dell'una o lo svilimento dell'altra.
- ❖ Diversamente, ricorre un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione da parte del conduttore, il quale non può godere dell'immobile locato per una causa di forza maggiore (le misure restrittive adottate dal Governo).



**L'impossibilità può assumere diverse sfaccettature...**

## **IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA TOTALE E TEMPORANEA**

- ❖ Se il godimento dell'immobile viene totalmente a mancare per effetto dei provvedimenti governativi (come accade, ad esempio, per le attività che non possono essere svolte a distanza, quali parrucchieri e trattamenti estetici), si tratterà di un'impossibilità totale della prestazione del locatore per causa non imputabile, benché di natura temporanea (art. 1256, comma 2, c.c.). Pertanto, «finché essa perdura», il locatore è esonerato da responsabilità e, in virtù del nesso di corrispettività, non è dovuta la controprestazione del conduttore, cioè il pagamento del canone. Il conduttore potrà opporre un'eccezione di inadempimento alla pretesa di pagamento del canone avanzata dal locatore (art. 1460 c.c.)
- ❖ Gli effetti contrattuali programmati riprendono regolarmente al cessare dei provvedimenti emergenziali.

## **IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA TOTALE E DEFINITIVA**

- ❖ Sebbene, al mitigarsi della pandemia, le misure di contenimento siano destinate ad essere rimosse, l'impossibilità da temporanea diviene definitiva (art. 1256, comma 2, c.c.), se, in relazione agli interessi dedotti nel concreto rapporto, la prestazione residua si prospetti inutile per il conduttore.
- ❖ L'obbligazione si estingue e il contratto di locazione si risolve (art. 1463 c.c.), se l'evento emergenziale è tale da influire sull'intero rapporto, facendo venir meno l'interesse del conduttore a conseguire le prestazioni ancora possibili.

## IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA PARZIALE

- ❖ La temporanea sospensione delle attività produttive, in altri casi, non impedisce totalmente il godimento dell'immobile locato, ma ne realizza una riduzione o limitazione, come accade quando le stesse attività possono proseguire «organizzate in modalità a distanza».
- ❖ Essendo la prestazione del locatore parzialmente impossibile, si applicano gli artt. 1258 e 1464 c.c. L'automatico effetto estintivo dell'impossibilità sopravvenuta sulla prestazione del locatore parzialmente ridotta si propaga sulla controprestazione del conduttore, che subisce una altrettanto automatica riduzione. Ne consegue che il conduttore è legittimato a chiedere la riduzione del canone dovuto.
- ❖ La dichiarazione del conduttore, con la quale faccia valere la riduzione, può essere anche stragiudiziale, sì che il ricorso all'autorità giudiziaria risulta soltanto eventuale e successivo, in quanto subordinato alla contestazione dell'an o del quantum della diminuzione da parte del locatore.

- ❖ Qualora il conduttore non abbia più un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, secondo l'art. 1464 c.c., potrà esercitare, ancora in autotutela, il diritto di recesso dal contratto di locazione, conseguendo la rimozione del vincolo e la liberazione dall'obbligazione di pagamento del canone.
- ❖ NB il recesso, in luogo della riduzione del canone, è da considerarsi giustificato, ogni qualvolta, nello scenario mutato dalla pandemia, la fruizione ridotta del bene locato è inidonea a soddisfare l'interesse del conduttore desumibile dal regolamento contrattuale.

## MUTUI

### ➤ **ART 54 DEL DECRETO CURA ITALIA : FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA**

La norma consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, quando ricorrono situazioni di temporanea difficoltà e con estensione, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA:**

- ❖ Lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione del lavoro (per almeno 30 giorni)
- ❖ Lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro (per almeno 30 giorni e per almeno il 20% delle ore totali)
- ❖ Lavoratori autonomi e liberi professionisti (escluse le imprese) che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019.

### **QUALI MUTUI SONO COPERTI?:**

- ❖ i mutui per l'acquisto dell'abitazione principale fino a 400.000 euro di capitale erogato
- ❖ fino al 17 dicembre 2020 sono ammessi alla sospensione anche i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa, normalmente esclusi dalla sospensione come tutti i mutui che hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche.

### **REQUISITI PER ACCEDERE ALLA RICHIESTA:**

- ❖ la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
- ❖ il capitale erogato del mutuo non può essere superiore a 400.000 euro (questa è una misura valida per le domande presentate fino al 17 dicembre 2020, normalmente il limite è di 250.000 euro);
- ❖ il mutuo deve essere stato acceso per l'acquisto dell'abitazione principale e non per un immobile di lusso;
- ❖ Normalmente l'Isee del richiedente non può essere superiore ai 30.000 euro, per i prossimi nove mesi non è richiesto il rispetto di questo limite;



## PER QUANTO TEMPO POSSONO ESSERE SOSPESE LE RATE?

- ❖ Normalmente è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi
- ❖ Invece, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro la sospensione delle rate, la sospensione potrà essere: di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi; di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi; di massimo 18 mesi per sospensione



## PER QUANTO TEMPO POSSONO ESSERE SOSPESE LE RATE?

- ❖ Normalmente è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi
- ❖ Invece, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro la sospensione delle rate, la sospensione potrà essere: di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi; di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi; di massimo 18 mesi per sospensione

## ...E PER GLI ALTRI MUTUI E PRESTITI CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE INDIVIDUATE SOPRA?

**È stato firmato un accordo tra ABI (associazione banche italiane) e 17 associazioni di consumatori che prevede:**

- ❖ è possibile richiedere la sospensione della quota capitale per massimo 12 mesi per le rate dei prestiti di qualsiasi tipo;
- ❖ la condizione è che i finanziamenti siano stati erogati prima del 31 gennaio 2020;
- ❖ rientrano in questa possibilità tutti i mutui non coperti dal Fondo solidarietà mutui quindi: prestiti rateali di qualsiasi tipo erogati prima del 31 gennaio 2020 (sono escluse le cessioni del quinto e le delegazioni di pagamento);
- ❖ mutui ipotecari con ipoteca su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 e non coperti dal Fondo solidarietà mutui (dunque, mutui per l'acquisto di una seconda casa, quelli di consolidamento, di liquidità o di ristrutturazione);
- ❖ durante la sospensione il cliente dovrà continuare a pagare la quota interessi;
- ❖ dopo la sospensione il piano di ammortamento del finanziamento riprende con un allungamento della durata pari al periodo di sospensione

## IN QUALI CASI È POSSIBILE SOSPENDERE LE RATE?

### PER I LAVORATORI SUBORDINATI:

- ❖ perdita del rapporto di lavoro subordinato (sono esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
- ❖ perdita del lavoro basato su rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinata continuativa;
- ❖ sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- ❖ morte o condizioni di non autosufficienza;

### PER LAVORATORI AUTONOMI (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc. e liberi professionisti iscritti a un albo o ordine professionale)

- ❖ devono autocertificare di aver subito una riduzione di fatturato (in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data della domanda di sospensione e il 21 febbraio 2020) superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza Covid-19.